



## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la quale è subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero gestite dai comuni;

Visto che l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 (Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente), prevede al primo comma che: "Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

Considerato che:

- per effetto del subentro nell'Anagrafe Nazionale la banca dati anagrafica è esclusivamente digitale ed è detenuta dal Ministero dell'interno, il quale garantisce attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) la sicurezza dei dati e la corretta conservazione;
- dal subentro in ANPR le modalità di conservazione e aggiornamento delle schede anagrafiche sono esclusivamente informatizzate e che ogni comune potrà rilasciare la certificazione anagrafica esclusivamente dall'ANPR;

Dato atto che questo Comune è transitato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in data **4 novembre 2019** e che da questa data le operazioni di aggiornamento delle posizioni anagrafiche delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze di competenza del Comune devono essere effettuate sulle schede individuali, di famiglia e di convivenza registrate in ANPR, quale banca dati ufficiale, gestita dal Ministero dell'interno;

Considerato che l'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che "Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR";

Considerato che questo Comune, già da prima del subentro nell'Anagrafe Nazionale, gestisce i dati anagrafici detenuti localmente attraverso un apposito software gestionale, il quale offre le necessarie garanzie di sicurezza per la conservazione e la storicizzazione delle informazioni e dei dati ivi registrati, così come attestato dalla Società SISCOM SPA con nota in data 23/02/2023 acquisita al prot. n. 0000554 in data 23/02/2023;

Considerato altresì che questo Comune, anche successivamente al subentro, ha continuato ad aggiornare le schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a), tenute nello schedario comunale presso l'ufficio anagrafe;

Dato atto che, per effetto dell'avvenuto subentro, non è più richiesto l'aggiornamento delle schede anagrafiche cartacee detenute dal Comune;

Ritenuto pertanto di disporre, in virtù dei principi di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, la cessazione delle attività di aggiornamento delle schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a) a far data dal **1 aprile 2023**;

Considerato che lo schedario cartaceo sarà conservato all'interno dell'ufficio anagrafe e sarà utilizzato per la consultazione e per la certificazione relativa alle posizioni anagrafiche pregresse a norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Viste le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell'Interno;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime palese, per i motivi esposti in narrativa

## **DELIBERA**

- 1) di disporre la cessazione delle attività di aggiornamento delle schede anagrafiche in formato cartaceo: schede individuali (AP5), schede di famiglia (AP6), schede di convivenza (AP6a) a far data dal **1 aprile 2023**;
- 2) di dare atto che lo schedario cartaceo sarà comunque conservato all'interno dell'ufficio anagrafe e sarà utilizzato per la consultazione e per la certificazione relativa alle posizioni anagrafiche pregresse a norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio anagrafe e alla Prefettura – UTG di NOVARA.

Quindi con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Olivero*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Benedetta Baldassarre*

Firmato in originale

Firmato in originale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 2 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

10 MAR 2023



**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott.ssa Benedetta Baldassarre*

Firmato in originale

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li .....

**Il Responsabile del Servizio**

Firmato in originale

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio

10 MAR 2023



**Il Responsabile del Servizio**